

## Comune di Moretta: IMPOSTA UNICA COMUNALE 2015 (IUC)

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), art.1 commi 639 e ss., e s.m.i., istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2014 è stato approvato il [Regolamento Comunale IUC per l'anno 2014](#) e con le Deliberazioni Consiglio Comunale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2015 (n.16 del 06.07.2015), le tariffe TARI 2015 (n.18 del 06.07.2015) e le aliquote TASI 2015 (n.19 del 06.07.2015).

### IMU

**CHI DEVE PAGARE:** sono tenuti al pagamento dell'IMU tutti i proprietari, i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, i concessionari di aree demaniali e i locatori finanziari.

**PER COSA SI PAGA:** l'IMU è dovuta su tutti i fabbricati, [escluse solo le abitazioni principali (non classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9) e le pertinenze della stessa (= unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)], sui terreni (coltivati o incolti) e sulle aree edificabili.

**A decorrere dal 1/1/2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.**

**COME SI CALCOLA:** La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili, che si determina in modi diversi.

- **FABBRICATI:** rendita catastale risultante a catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti:

Categoria catastale	Coefficiente moltiplicatore
Gruppo catastale A (escluso A/10)	160
Gruppo catastale C/2,C/6,C/7	160
Gruppo catastale B	140
Gruppo catastale C/3,C/4,C/5	140
Gruppo catastale A/10	80
Gruppo catastale D/5	80
Gruppo catastale D (escluso D/5)	65
Gruppo catastale C/1	55

Detrazione per la 1^ casa (immobili in categoria A/1-A/8-A/9): Euro 200,00.

Agevolazioni ed assimilazioni all'abitazione principale: fare riferimento al Regolamento IUC

- **FABBRICATI Cat. D:** il versamento viene effettuato allo Stato per la quota relativa all'aliquota base (0,76%) e al Comune per la quota relativa alla differenza tra l'aliquota base e l'aliquota deliberata (se superiore).
- **TERRENI:** reddito dominicale del terreno risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per i coefficienti:

Tipologia terreni	Coefficiente moltiplicatore
Terreni agricoli, incolti o coltivati, purché condotti direttamente da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (1)	75

Tutti gli altri tipi di terreno agricolo, incolti o coltivati, posseduti da persone senza qualifica di imprenditore agricolo e non iscritti alla previdenza agricola	135
--	-----

(1) I terreni **sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00.**

Si applicano le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
- del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

La parte di valore che supera i 32.000,00 è soggetta all'IMU senza alcuna riduzione.

- **ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE:** per l'anno 2015 l'IMU non è dovuta . Deve essere **versata solo** per gli immobili classificati nelle cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze.
- **AREE EDIFICABILI:** sono soggette all'IMU tutte le aree edificabili; per definire la base imponibile fare riferimento ai valori in euro/mq. stabiliti con delibera G.C. n.41/2012.
- **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:** per l'anno 2015 l'IMU non è dovuta.

#### **QUANDO SI PAGA:**

- 1ª RATA (**acconto**): si deve pagare **entro il 16 giugno** in misura pari al 50% dell'importo versato l'anno precedente.
- 2ª RATA (**saldo**): si deve versare **entro il 16 dicembre** a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune.
- E' possibile effettuare il **pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.**

#### **COME SI PAGA:** l'IMU si paga mediante modello F24.

Nella compilazione del modello F24 dovrà essere indicata, in modo distinto, la quota dovuta al Comune e quella di pertinenza Statale ( per l'anno 2015 solo per i fabbricati in cat. D) utilizzando i seguenti codici:

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24  
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n.33/E del 21.05.2013)

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU QUOTA COMUNE	CODICE IMU QUOTA STATO
Abitazione principale (solo per A/1-A/8-A/9)	3912	/
Terreni	3914	/
Aree fabbricabili	3916	/
Altri fabbricati	3918	/
Fabbricati classificati in cat. D	(3930)	3925
Interessi da accertamento/Ravvedimento	3923	/
Sanzioni da accertamento/Ravvedimento	3924	/

**CODICE CATASTALE COMUNE DI MORETTA: F723**

Non devono essere eseguiti i versamenti per importi inferiori a Euro 12,00 annui.

**ALIQUOTE IMU:** Delibera C.C. n.16/2015

Aliquota ordinaria	0,96%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	0,35%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza	0,86%
Abitazioni locata a "canoni concordati"	0,86%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale (per il loro primo triennio di attività)	0,57% (solo 1° quinquennio)
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,86%

**VALORI AREE EDIFICABILI:** Delibera G.C. n.41/2012

<b>ZONE</b>	<b>ANNO 2012 GC. N. 41/2012</b>
Zona storica e di tutela ambientale <b>Cs</b>	€/mq. 60,00
Zone residenziali esistenti e di ristrutturazione <b>Rr</b>	€/mq. 60,00
Zone residenziali di completamento <b>Rc</b>	€/mq. 60,00
Zone residenziali di espansione <b>Re</b> (superficie territoriale)	€/mq. 40,00
Zone residenziali di espansione convenzionate <b>Re</b> (superficie fondiaria)	€/mq. 70,00
Zone produttive con impianti esistenti confermati di completamento <b>Ic</b>	€/mq. 35,00
Zone produttive di riordino <b>Ir 1</b>	€/mq. 20,00
Zone produttive di riordino <b>Ir 2 – Ir 3</b>	€/mq. 30,00
Zone produttive di nuovo impianto <b>In</b> (superficie territoriale)	€/mq. 20,00
Zone produttive di nuovo impianto convenzionate <b>In</b> (superficie fondiaria)	€/mq. 35,00
Zone commerciali di nuovo impianto <b>Cn</b> (superficie territoriale)	€/mq. 35,00

Zone commerciali di nuovo impianto <b>Cn</b> (superficie fondiaria)	€/mq. 70,00
Zone commerciali esistenti e confermate <b>Ce</b>	€/mq. 40,00

**REGOLAMENTO COMUNALE IUC**: Delibera C.C. n.10/2014 (pubblicato sul sito comunale).

**DICHIARAZIONE DELL'IMU**: i proprietari che hanno avuto variazioni rilevanti ai fini IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30/06 dell'anno successivo.

- Le dichiarazioni relative alle richieste di aliquota agevolata, di assimilazione all'abitazione principale, di assimilazione a terreno agricolo devono essere presentate, su apposito modello predisposto dal Comune, entro la 1<sup>a</sup> scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'agevolazione.

## TASI

**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**: presupposto TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

**Per i terreni agricoli la TASI NON si paga.**

**CHI DEVE PAGARE**: chiunque possieda (proprietario o titolare di un diritto reale) o detenga (es: locatario, comodatario, ecc.) a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili come definiti ai fini IMU.

**Casi particolari:**

- Fabbricato occupato da un **soggetto diverso** dal titolare del diritto reale (**proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie**): sia quest'ultimo che l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

In questo caso l'ammontare complessivo della Tasi deve essere ripartito tra il titolare del diritto reale e l'occupante, secondo le seguenti percentuali

- **70%** dell'ammontare deve essere versato **dal titolare del diritto reale**;
- **30%** dell'ammontare deve essere versato **dall'occupante (inquilino, affittuario, comodatario o semplice occupante)**.

Al possessore **non può essere chiesta** la quota non versata dal detentore;

- Locazione finanziaria**: il contribuente è il soggetto locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè dalla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- Detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi** nel corso dello stesso anno solare: la Tasi è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- Pluralità di possessori o detentori**: essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (cioè deve essere effettuato un unico versamento pari al totale della TASI dovuta da tutti i possessori o detentori, con vincolo di solidarietà tra di essi);
- Comproprietari di cui 1 solo occupa a titolo di abitazione principale**: secondo le istruzioni ministeriali il pagamento dipende dalla quota di proprietà e dalla condizione di abitante o meno del proprietario. Quindi, il comproprietario che abita l'appartamento pagherà sulla propria quota la Tasi con l'aliquota prevista per l'abitazione principale, gli altri comproprietari pagheranno per la loro quota con l'aliquota prevista per gli immobili diversi. **ATTENZIONE**: i comproprietari sono "obbligati in solido", perciò il Comune potrà chiedere ad uno dei comproprietari anche le quote Tasi che gli altri non hanno versato.

- **Coniugi separati e casa assegnata a 1 coniuge che la occupa a titolo di abitazione principale:**
  - Immobile in comproprietà tra i coniugi: NON devono versare l'IMU; DEVONO pagare la TASI, in solido, al 100%
  - Immobile in proprietà al 100% al coniuge non assegnatario: NON devono versare l'IMU; DEVONO pagare la TASI ripartita in misura del 70% coniuge proprietario e del 30% coniuge assegnatario

**COME SI CALCOLA**: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Categoria catastale	Base Imponibile TASI
Dalla A/1 alla A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 160
A/10	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80
Dalla B/1 alla B/8	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140
C/3, C/4, C/5	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140
C/1	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 55
Dalla D/1 alla D/12 (escluso D/5)	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 65
D/5	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80
Area fabbricabile	B.I. definita con i valori €/mq deliberati dalla G.C.

Il calcolo quindi dovrà essere effettuato nel seguente modo:

**Base Imponibile X aliquota tasi = TASI annuale**

**TASI annuale diviso .2 = importo 1^ rata (acconto di giugno) e importo 2^ rata (saldo di dicembre)**

**ATTENZIONE:** Le agevolazioni e le assimilazioni previste per legge o per regolamento ai fini IMU **NON** sono applicabili ai fini TASI.

**ALIQUOTE TASI**: Delibera C.C. n.19/2015

Abitazioni principali e relative pertinenze	2,5‰
Aliquota ordinaria	1‰
Fabbricati rurali a uso strumentale	1‰

**QUANDO SI PAGA**: la TASI deve essere versata in **autoliquidazione**, utilizzando il modello F24, in **due rate di pari importo** aventi scadenza:

- 1^RATA ( **acconto**): **entro il 16 giugno**
- 2^RATA ( **saldo**): **entro il 16 dicembre**.
- E' possibile effettuare il pagamento in **unica soluzione** entro il **16 giugno**.

Codici tributo per il pagamento della TASI con il modello F24  
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n.46/E del 24.04.2014)

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE TASI
Abitazione principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961
Interessi da accertamento/Ravvedimento	3962
Sanzioni da accertamento/Ravvedimento	3963

**CODICE CATASTALE COMUNE DI MORETTA: F723**

Non devono essere eseguiti i versamenti per importi inferiori a Euro 12,00 annui.

## TARI

Gli avvisi di pagamento TARI verranno spediti dal Comune.

Il pagamento, mediante il modello F24 (spedito già precompilato), dovrà essere effettuato in due rate con scadenza:

- 1^ rata: 30.09.2015
- 2^ rata: 30.11.2015

**DICHIARAZIONE TASI e TARI**: I soggetti passivi che hanno avuto variazioni nel corso dell'anno dovranno presentare la dichiarazione, su modelli predisposti dall'ufficio, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi da cui derivi un diverso ammontare dell'imposta.

Si informa che sarà presente sul sito del comune [www.comune.moretta.cn.it](http://www.comune.moretta.cn.it) un link per il **calcolo on line** dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Il risultato del calcolo dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati inseriti dall'utente stesso. Si ricorda che per sua natura è un'imposta con adempimenti di denuncia, autoliquidazione e versamento spontanei da parte del **contribuente** che **rimane**, comunque, **l'unico responsabile degli esatti adempimenti**. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione del presente schema di calcolo.

Moretta, 21.10.2015